

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

**N. 4557**

## **DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa dei deputati COLOMBO Furio, PALMIZIO, GNAGA,  
ACCIARINI, VOGLINO e BURANI PROCACCINI**

*(V. Stampato Camera n. 6698)*

*approvato dalla Camera dei deputati il 28 marzo 2000*

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 29 marzo 2000*

—————

Istituzione del «Giorno della Memoria» in ricordo dello sterminio e delle persecuzioni del popolo ebraico e dei deportati militari e politici italiani nei campi nazisti

—————

**DISEGNO DI LEGGE**  

---

## Art. 1.

1. La Repubblica italiana riconosce il giorno 27 gennaio, data dell'abbattimento dei cancelli di Auschwitz, «Giorno della Memoria», al fine di ricordare la *Shoah* (sterminio del popolo ebraico), le leggi razziali, la persecuzione italiana dei cittadini ebrei, gli italiani che hanno subito la deportazione, la prigionia, la morte, nonché coloro che, anche in campi e schieramenti diversi, si sono opposti al progetto di sterminio, ed a rischio della propria vita hanno salvato altre vite e protetto i perseguitati.

## Art. 2.

1. In occasione del «Giorno della Memoria» di cui all'articolo 1, sono organizzati cerimonie, iniziative, incontri e momenti comuni di narrazione dei fatti e di riflessione, in modo particolare nelle scuole di ogni ordine e grado, su quanto è accaduto al popolo ebraico e ai deportati militari e politici italiani nei campi nazisti in modo da conservare nel futuro dell'Italia la memoria di un tragico ed oscuro periodo della storia nel nostro Paese e in Europa, e affinché simili eventi non possano mai più accadere.